

Proposta di riparto dei tagli e dei contributi a province e città metropolitane

Premesso che le metodologie, specie in relazione al riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario di cui al comma 418 della legge n. 190/2014, sono state oggetto di numerosi incontri tecnici tra i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ANCI e dell'UPI, si evidenziano di seguito i criteri emersi nel corso dei predetti incontri:

A. RIPARTO ULTERIORE CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI 900 MILIONI DI EURO PER CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. (ARTICOLO 1, COMMA 418, LEGGE N. 190/2014).

La disposizione in esame prevede, rispetto all'anno 2015, un incremento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2016 a carico di province e città metropolitane di 900 milioni di euro a carico degli enti delle Regioni a statuto ordinario e di 100 milioni di euro a carico degli enti delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Con specifico riferimento alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, il riparto del contributo per l'anno 2016 a carico dei singoli enti deve essere definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, tenendo anche conto della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Circa la quota del contributo decorrente dall'anno 2015 (1 miliardo complessivi), si propone di confermare il riparto adottato nell'anno 2015.

Circa, invece, il concorso aggiuntivo previsto per il 2016, sulla base di tale previsione normativa, una prima ripartizione del concorso in parola è effettuato, mediante:

1. individuazione spesa corrente da rendiconti 2014 per ciascuna provincia e città metropolitana relativa alle sole funzioni fondamentali che è ridotta, al fine di isolare le componenti di spesa per le quali non è possibile ipotizzare un'operazione di efficientamento, per un importo pari alla sommatoria del fondo sperimentale 2014, ove negativo, del concorso alla finanza pubblica di cui al decreto legge n. 66/2014 (non considerato nei calcoli del predetto fondo sperimentale di riequilibrio) nonché, per gli enti in sperimentazione nell'anno 2014, del fondo pluriennale vincolato iscritto tra le spese correnti;
2. determinazione spesa standard di ciascun ente, ottenuta applicando i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 3 maggio 2016, opportunamente riproporzionati, al totale della spesa per funzioni fondamentali come determinata al punto 1;
3. distribuzione della prima quota dei 900 milioni del taglio incrementale 2016 in base alla differenza, ove negativa, tra la spesa standard di cui al punto 2 e spesa per funzioni fondamentali di cui al punto 1.

Relativamente, invece, alla restante quota del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e città metropolitane per l'anno 2016 di cui al ripetuto comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, il criterio proposto prevede:

1. Determinazione spese "inderogabili" come da proposta ANCI e UPI da rendiconti 2014 quale sommatoria:
 - delle spese di personale per funzioni fondamentali (spesa personale da rendiconti 2014 ridotta del 50% per province e del 30% per città metropolitane e province montane);
 - dell'ammontare fondo sperimentale di riequilibrio 2014, qualora negativo;

- della spesa per rimborso prestiti (TITOLO III della spesa al netto del “rimborso di anticipazioni di cassa”, del “rimborso di quota capitale di debiti pluriennali” e del “rimborso di quota capitale per estinzione anticipata di prestiti”). A tal proposito si evidenzia che tale importo è stato nettizzato dalla riduzione di spesa relativa alla quota capitale dei mutui rinegoziati dalle Province interessate negli anni 2015 e 2016;
 - della spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi. A tal proposito si evidenzia che tale importo è stato rettificato in misura corrispondente alla variazione di spesa relativa alla quota interessi dei mutui rinegoziati dalle Province interessate negli anni 2015 e 2016;
 - dell'incremento 2016 del taglio del decreto legge n. 95/2012 2015 rispetto al 2014;
 - del taglio 2016 di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 66/2014;
 - del taglio 2016 di cui all'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014;
 - del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2015 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.
2. Determinazione entrate “standard” come da proposta ANCI e UPI da rendiconti 2014 quale sommatoria delle seguenti voci di bilancio:
- Imposta provinciale di trascrizione;
 - Imposta sulle assicurazioni R.C. auto;
 - Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
 - Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio al netto delle riduzioni di legge (art. 1 co. 20 D.L. 126/13 e art. 6 D.L. 151/13);
 - Contributo perequativo fiscalità locale;
 - Contributo per gli interventi alle Province (ex fondo sviluppo investimenti);
 - Segreteria generale, personale e organizzazione;
 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
 - Ufficio tecnico;
 - Istituti di istruzione secondaria;
 - Istituti gestiti direttamente dalla Provincia;
 - 10% entrate relative a Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
 - Viabilità;
 - Urbanistica e programmazione territoriale;
 - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale;
 - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
 - 70% entrate relative a Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
 - 70% entrate relative a Servizi di protezione civile;
 - Categoria 2[^] - Proventi dei beni provinciali, ~~non aventi specifica destinazione al netto delle assegnazioni, con legge regionale, di canoni o proventi correlati al demanio idrico a destinazione vincolata;~~
 - Categoria 3[^] - Interessi su anticipazioni o crediti.
3. Determinazione dell'incidenza della differenza tra entrate “standard” di cui al punto 2 e spese “inderogabili” di cui al punto 1, ove positiva, sul totale delle predette differenze sempre positive.
4. Riparto del rimanente concorso alla finanza pubblica sulla base dell'incidenza di cui al punto 3.

Per quanto attiene, infine, al riparto del concorso alla finanza pubblica degli enti delle Regioni Siciliana e Sardegna, la metodologia è la stessa già presa in considerazione nell'anno 2015, che ha condotto alla determinazione degli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto legge 19 giugno 2015, n. 78. Pertanto, l'ulteriore riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 viene

calcolata in proporzione alla spesa corrente media desunta dai certificati del rendiconto al bilancio del triennio 2010/12. Il valore medio della spesa corrente così determinato viene, poi, depurato della spesa relativa alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato (codici SIOPE S1302-S1303-S1309-S1310).

B. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI PROVINCE (245 MILIONI DI EURO) E CITTÀ METROPOLITANE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (250 MILIONI DI EURO). (ARTICOLO 1, COMMA 754, LEGGE N. 208/2015).

La disposizione in esame prevede un contributo di 245 milioni di euro a favore delle province e di 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane da ripartirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città.

In particolare, è previsto che il predetto contributo debba essere ripartito tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

La metodologia di riparto proposta è quella di ripartire il 10% del contributo totale sulla base della media triennale degli impegni per la viabilità e l'edilizia scolastica, come desumibili dai rendiconti 2012, 2013 e 2014. La restante quota del 90% del contributo in questione è ripartita, invece, in misura proporzionale al taglio di ciascun ente, nettizzato del contributo riconosciuto per viabilità ed edilizia scolastica.

C. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER 39,6 MILIONI PER GARANTIRE GLI EQUILIBRI FINANZIARI. (ARTICOLO 1, COMMA 764, LEGGE N. 208/2015).

La disposizione in esame prevede un contributo a favore delle province che non riescono a garantire il mantenimento della situazione corrente per l'anno 2016 da ripartirsi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città.

A tal proposito, il criterio che si propone di adottare per il riparto del contributo in questione è quello di un criterio proporzionale alla differenza, ove negativa, tra le entrate "standard", incrementate dal contributo di cui al punto B, e le spese "inderogabili" come definite nel punto A, ridotte dell'ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, come determinato nel medesimo punto A.